



DIRETTORIO DIOCESANO PER IL MINISTERO E LA VITA DEI DIACONI PERMANENTI

Premessa

La Chiesa di Ravenna-Cervia, consapevole di accogliere un dono dello Spirito, ormai dal 1981 ha avuto modo di sperimentare, con gioiosa gratitudine, la presenza del diaconato permanente. Il ripristino di questo servizio, auspicato dal Concilio Ecumenico Vaticano II (*Lumen Gentium*, 29) e attuato successivamente nelle Chiese particolari, ha contribuito a maturare nella nostra comunità diocesana una più intensa consapevolezza ministeriale e ha portato in essa la ricchezza di una specifica grazia sacramentale. Consapevoli che la diffusione e la grazia del diaconato si rafforza attraverso una conoscenza maggiore e nel suscitargli nei possibili chiamati, la nostra Chiesa di Ravenna-Cervia si impegna a promuovere nelle comunità cristiane il dono e il servizio del diaconato permanente.

Recependo le norme del *Codice di Diritto Canonico* (1983), de *I Diaconi Permanenti della Chiesa in Italia Orientamenti e Norme* (1993) e delle *Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti* (1998), l'Arcidiocesi di Ravenna - Cervia, con il presente Direttorio intende delineare le condizioni, i modi e le finalità perché questo ministero raggiunga lo scopo per il quale lo Spirito Santo gliene ha fatto dono.

Cap. I – Identità del diacono

Art.1. Il diacono per vocazione divina è ministro ordinato, al quale sono imposte le mani «non per il sacerdozio, ma per il servizio del Vescovo» (*Traditio apostolica* di Ippolito) ed è in tal modo inserito nella gerarchia della Chiesa (*Lumen Gentium*, 29); destinato «... a servire, ciascuno nel suo grado, con nuovo e peculiare titolo, il popolo di Dio»¹

Art. 2. Nell'ambito del ministero apostolico il diacono ha il carisma particolare di essere «animatore del servizio ossia della diaconia della Chiesa presso le comunità cristiane locali, segno e sacramento dello stesso Cristo Signore, il quale non venne per essere servito, ma per servire»².

Art. 3. I diaconi «sono chiamati ad esprimere, secondo la loro grazia specifica, la figura di Gesù Cristo servo, ricordando così anche ai presbiteri e ai vescovi la natura ministeriale del loro sacerdozio e animando con essi, mediante la Parola, i sacramenti e la testimonianza della carità, quella diaconia che è vocazione di ogni discepolo di Gesù e parte essenziale del culto spirituale della Chiesa»³. Il ministero del diacono è punto di riferimento stabile del popolo di Dio per il servizio, con particolare attenzione ai lontani, ai più poveri e ai sofferenti, così da introdurli, con la

¹ Benedetto XVI, *Omnium in mentem*, 26 ottobre 2009.

² Paolo VI, *Ad pascendum*, 15 agosto 1972, introduzione.

³ Conferenza Episcopale Italiana (= CEI), *I diaconi permanenti nella Chiesa in Italia. Orientamenti e norme*, 1 giugno 1993, 7.

Parola di Dio e la carità, a sperimentare nell'Eucaristia la fonte e il culmine della comunione con Dio e con i fratelli.

Art. 4. Il diacono viene abilitato «a servire il popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della parola di Dio e della carità» (CIC, can. 1009 §3), «sempre in perfetta comunione con il Vescovo e il suo presbiterio»⁴. Sincero nella carità, premuroso verso i poveri e i deboli, umile nel servizio, retto e puro di cuore, vigilante e fedele nello spirito (*Rito di Ordinazione diaconale*).

Art. 5. «Il ministero diaconale è, come quello presbiterale, una partecipazione alla pienezza del ministero apostolico del Vescovo, il quale è perciò il supremo responsabile, sia della scelta come della formazione di coloro che il popolo di Dio esprime quali candidati al diaconato»⁵.

Cap. II – Idoneità dei candidati

Art. 6. «La vocazione al diaconato non è semplice momento di organizzazione dei servizi ecclesiali, ma procede da Dio come avvenimento di grazia, che interpella il singolo soggetto e insieme suppone e domanda un cammino di fede da parte dell'intera comunità»⁶.

Art. 7.

Il candidato sia un fedele che abbia comprovata esperienza di vita spirituale, amore alla chiesa e alla sua missione, reale inclinazione e disponibilità al servizio, esperienza ministeriale nel lettorato e nell'accollato, svolta con impegno encomiabile a livello parrocchiale, diocesano o in altra aggregazione ecclesiale.

Tale esperienza sia testimoniata dai parroci propri e dai responsabili degli ambiti pastorali in cui il candidato ha operato.

Deve godere inoltre della stima da parte della Comunità per la sua fede e per la capacità di relazione e di comunione.

Cap. III - Criteri per l'ammissione dei candidati

Art. 8. L'età minima per l'ordinazione diaconale è di venticinque anni compiuti per i celibi, trentacinque anni compiuti per i coniugati, con un minimo di cinque anni di matrimonio, (cfr. can. 1031§2). L'età massima di ammissione, normalmente, è di sessanta anni compiuti⁷. Per i candidati coniugati si richiede il consenso pieno e responsabile della consorte, in forma scritta.

I candidati celibi abbiano coscienza che prima dell'ordinazione si impegneranno pubblicamente, davanti a Dio e alla Chiesa, all'obbligo del celibato perpetuo; gli altri candidati abbiano coscienza che l'ordinazione non consentirà loro un nuovo matrimonio.

Art. 9. Dopo un adeguato cammino di catechesi su questo ministero, sotto la guida del proprio parroco, la comunità è invitata a individuare i possibili candidati tra coloro che esercitano una concreta responsabilità pastorale o si sono resi disponibili.

⁴ M.P. *Sacrum diaconatus ordinem*, 18 giugno 1967, 23.

⁵ CEI, *Norme e direttive per la scelta e la formazione dei candidati al diaconato. Regolamento applicativo*, 31 maggio 1972, 1.

⁶ CEI, *I diaconi permanenti nella Chiesa in Italia. Orientamenti e norme*, 1 giugno 1993, 10.

⁷ Cfr. CEI, *I diaconi permanenti nella Chiesa in Italia*, 17.

Art. 10. Dai colloqui e dalle informazioni raccolte devono constare:

- le qualità fisiche e psichiche adatte al ministero (cfr. can. 1029);
- l'autenticità della chiamata al diaconato che presuppone nell'aspirante l'esistenza di qualità umane (quali l'equilibrio, la prudenza, il senso di responsabilità, la capacità di dialogo) e di virtù evangeliche (quali lo spirito di preghiera, l'amore alla Chiesa, alla sua missione, agli ultimi) che devono essere riscontrate anche nell'esercizio di una responsabilità pastorale nella comunità cristiana⁸ ;
- la mancanza di impedimenti e irregolarità come previsto dal Codice di Diritto Canonico (cann. 1040 - 1042).

Art. 11. Titolo di studio ordinariamente richiesto è il diploma di scuola secondaria. Il Delegato episcopale per il Diaconato permanente valuterà con il Vescovo diocesano l'eventualità di ammettere aspiranti sprovvisti di diploma.

Art. 12. Gli aspiranti al Diaconato permanente saranno poi presentati dal proprio parroco al Vescovo diocesano o al Delegato episcopale per il diaconato. Se gli aspiranti sono sposati deve essere ascoltata anche la moglie. Nel periodo propedeutico, di almeno un anno, gli aspiranti saranno introdotti, attraverso incontri di preghiera e momenti di riflessione e confronto, alla conoscenza della teologia, della spiritualità e del ministero diaconale e saranno condotti a un più attento discernimento della loro chiamata⁹.

Art. 13. Gli aspiranti appartenenti a movimenti, associazioni o ad altre forme di cammini di spiritualità, già dal primo anno di preparazione diaconale dovranno lasciare ogni incarico di responsabilità all'interno di esse per dedicarsi alla formazione spirituale, teologica e pastorale in vista del ministero diaconale.

Art. 14. Se il discernimento iniziale avrà esito positivo, l'aspirante diacono presenterà domanda scritta di ammissione, corredata dai seguenti documenti: certificato di battesimo, cresima, di stato libero o di matrimonio, dichiarazione di consenso della consorte, titolo di studio e lettera di presentazione del proprio parroco.

Art. 15. «L'ammissione tra i candidati all'ordine del diaconato avviene attraverso un apposito rito liturgico, grazie al quale colui che aspira al diaconato manifesta pubblicamente la sua volontà di offrirsi a Dio e alla Chiesa per esercitare l'ordine sacro; la Chiesa, da parte sua, ricevendo questa offerta, lo sceglie e lo chiama perché si prepari a ricevere l'ordine sacro, e sia in tal modo regolarmente ammesso tra i candidati al diaconato». Il superiore competente per quest'accettazione è il Vescovo diocesano proprio.¹⁰

Cap. IV - Il tempo della formazione.

Art. 16. L'itinerario formativo dopo il periodo propedeutico deve durare almeno tre anni per tutti i candidati. Il programma della formazione dovrà integrare armonicamente le diverse dimensioni

⁸ Cfr. CEI, *I diaconi permanenti nella Chiesa in Italia*, 13.

⁹ Cfr. Congregazione per l'Educazione Cattolica (= CEC), *Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium*, 22 febbraio 1998, 41.

¹⁰ CEC, *Ratio fundamentalis*, 45-46.

(umana, spirituale, teologica e pastorale), essere teologicamente ben fondato, avere una specifica finalizzazione pastorale ed essere adattato alle necessità e ai programmi pastorali locali¹¹.
In questo periodo si svolgeranno i riti liturgici per la candidatura e, se non già conferiti, per l'istituzione dei ministeri di lettorato e accolitato.

Art. 17. Vi si dovranno coinvolgere, nelle forme che si riterranno opportune, le mogli e i figli dei candidati coniugati e così pure le loro comunità di appartenenza. In particolare, si preveda, per le mogli dei candidati, un cammino di formazione spirituale specifico per preparare la loro futura missione di accompagnamento e di sostegno del ministero del marito¹². «Siano invitate perciò a partecipare regolarmente agli incontri di formazione spirituale»¹³.

Art. 18. Formazione umana: ha lo scopo di educare e formare la personalità del candidato e del diacono alle virtù umane, alla relazione con gli altri, alla maturità affettiva, alla libertà e alla coscienza morale¹⁴.

Art. 19. Formazione spirituale: suo fine è tendere allo sviluppo della vita nuova ricevuta nel battesimo. Elemento fondamentale è la scoperta e la condivisione dell'amore di Cristo servo¹⁵.

Art. 20. Origine e fonte della capacità di amare sono la Parola di Dio e l'Eucaristia. Sia valorizzato l'esercizio quotidiano della *lectio divina* e la partecipazione alla celebrazione eucaristica quotidiana, compatibilmente agli impegni familiari e professionali. Si abbia cura adeguata e frequente dell'uso del sacramento della riconciliazione¹⁶.

Art. 21. Pregare a nome della Chiesa e per la Chiesa fa parte del ministero del diacono. Ciò esige una riflessione sull'originalità della preghiera cristiana e sul senso della Liturgia delle Ore, ma soprattutto la pratica iniziazione a essa. A tal fine, è importante che in tutti gli incontri fra i futuri diaconi vi sia il tempo consacrato a questa preghiera¹⁷. Maria, la serva del Signore, sia presente nel cammino di formazione e sia invocata con la preghiera quotidiana del Rosario, come madre e ausiliatrice¹⁸.

Art. 22. I mezzi per la formazione spirituale sono: i ritiri periodici, gli esercizi spirituali annuali, l'accompagnamento spirituale. È compito particolare del direttore spirituale aiutare il candidato a discernere i segni della sua vocazione, a porsi in un atteggiamento di continua conversione, a maturare i tratti propri della spiritualità diaconale, attingendo dagli scritti della spiritualità classica e dall'esempio dei santi, ad operare una sintesi armonica tra lo stato di vita, la professione e il ministero¹⁹.

¹¹ Cfr. CEC, *Ratio fundamentalis*, 49; 55.

¹² Cfr. CEC, *Ratio fundamentalis*, 56.

¹³ CEC, *Ratio fundamentalis*, 78.

¹⁴ Cfr. CEC, *Ratio fundamentalis*, 66-70.

¹⁵ Cfr. CEC, *Ratio fundamentalis*, 71-72.

¹⁶ Cfr. CEC, *Ratio fundamentalis*, 73-74.

¹⁷ Cfr. CEC, *Ratio fundamentalis*, 75.

¹⁸ Cfr. CEC, *Ratio fundamentalis*, 72.

¹⁹ Cfr. CEC, *Ratio fundamentalis*, 77.

Art. 23. Formazione dottrinale: offre al candidato e al diacono un sostegno alla sua vita spirituale e uno strumento per il suo ministero. I nuclei tematici obbligatori sono: introduzione alla Sacra Scrittura, introduzione allo studio dei Padri della Chiesa, la teologia fondamentale, la teologia dogmatica, la teologia morale cristiana, la teologia spirituale, la liturgia, il diritto canonico²⁰.

Art. 24. Il candidato curerà la formazione teologico-pastorale che lo abilita alla sua missione, in particolare all'annuncio qualificato del messaggio cristiano.

Il candidato diacono è perciò tenuto a frequentare il programma di studio accademico previsto per i diaconi. In casi eccezionali il Vescovo diocesano, considerata la situazione personale e familiare, potrà prevedere un piano di studi personalizzato attuato con l'aiuto del Delegato episcopale per il diaconato permanente.

Per la formazione teologica ci si avvalga, dove è possibile, degli Istituti di Scienze Religiose che già esistono o di altri Istituti di formazione teologica. I corsi fondamentali si concludano con un esame e al termine del triennio si preveda un esame complessivo finale²¹.

Art. 25. Formazione pastorale: in senso stretto si sviluppa attraverso una disciplina teologica specifica e un tirocinio pratico²² in cui si avrà attenzione particolare ai campi eminentemente diaconali, quali:

- «a) la prassi liturgica: l'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali, il servizio all'altare;
- b) la proclamazione della Parola nei vari contesti del servizio ministeriale: kerigma, catechesi, preparazione ai sacramenti, omelia;
- c) l'impegno della Chiesa per la giustizia sociale e la carità;
- d) la vita della comunità, in particolare l'animazione di équipes familiari, piccole comunità, gruppi e movimenti, ecc.

Potranno risultare utili anche certi insegnamenti tecnici, che preparano i candidati a specifiche attività ministeriali, come la psicologia, la pedagogia catechistica, l'omiletica, il canto sacro, l'amministrazione ecclesiastica, l'informatica, ecc.»²³. Questi ultimi insegnamenti tecnici si potranno svolgere anche nella formazione permanente della Comunità diaconale. «In concomitanza (e possibilmente in collegamento) con l'insegnamento della teologia pastorale si deve prevedere per ogni candidato un tirocinio pratico che gli permetta di avere un riscontro sul campo di quanto appreso nello studio»²⁴.

Cap. V - Ordinazione diaconale.

Art. 26. Alla fine dell'itinerario formativo il candidato con valutazione positiva del Delegato episcopale per il diaconato permanente e della Commissione Diocesana *pro Ordinandis*, dopo aver esercitato il ministero del lettorato e dell'accollato per un tempo canonicamente conveniente (can. 1035), può indirizzare al Vescovo diocesano proprio «una dichiarazione, redatta e firmata di suo pugno, nella quale attesta che intende ricevere il sacro ordine spontaneamente e liberamente e si dedicherà per sempre al ministero ecclesiastico, e nella quale chiede simultaneamente di essere

²⁰ Cfr. CEC, *Ratio fundamentalis*, 79; 81.

²¹ Cfr. CEC, *Ratio fundamentalis*, 82.

²² Cfr. CEC, *Ratio fundamentalis*, 85.

²³ CEC, *Ratio fundamentalis*, 86.

²⁴ Cfr. CEC, *Ratio fundamentalis*, 87.

ammesso all'ordine da ricevere» (can. 1036). Al Delegato episcopale inoltre il candidato deve consegnare il certificato di battesimo, di confermazione e dell'avvenuta ricezione dei ministeri (can. 1035), il certificato degli studi regolarmente compiuti (can. 1032 §3). Se l'ordinando che deve essere promosso è sposato, deve presentare il certificato di matrimonio e il consenso scritto della moglie²⁵.

Art. 27. Il Vescovo diocesano dopo aver verificato l'idoneità del candidato ed essersi assicurato che egli è consapevole dei nuovi obblighi che si assume, e dopo lo scrutinio canonico, lo promuoverà all'ordine del diaconato²⁶. «Prima dell'ordinazione, il candidato celibe deve assumere pubblicamente l'obbligo del celibato, mediante il rito prescritto»²⁷. «L'ordinazione, compiuta secondo il rito del Pontificale Romano, si celebra durante la Messa solenne, preferibilmente in giorno di domenica o in una festa di precetto e generalmente nella chiesa cattedrale. Gli ordinandi vi si preparino “attendendo agli esercizi spirituali per almeno cinque giorni, nel luogo e nel modo stabiliti dall'Ordinario” (can. 1039). Durante il rito si dia un rilievo speciale alla partecipazione delle spose e dei figli degli ordinandi coniugati»²⁸.

Art. 28. Con l'ordinazione diaconale si diventa chierici e si viene incardinati nella chiesa particolare (cfr. can. 266). «I diaconi ordinati al servizio di una Chiesa particolare, per esercitare in via ordinaria il ministero in un'altra Chiesa, devono avere il consenso del proprio Vescovo diocesano e l'autorizzazione del Vescovo diocesano di quella diocesi (cfr. can. 271). Dal momento dell'ordinazione i diaconi sono tenuti all'obbligo quotidiano della celebrazione delle Lodi mattutine, dei Vespri e della Compieta (can. 276 §2, n.3)»²⁹.

Art. 29. «L'incardinazione è un vincolo giuridico che ha valore ecclesiologico e spirituale in quanto esprime la dedicazione ministeriale del diacono alla Chiesa»³⁰.

Art. 30. «I diaconi sono sacramentalmente uniti al Vescovo, in quanto l'ordine li pone, nel modo loro proprio, a servizio del popolo di Dio, in comunione con il Vescovo e con il presbitero della diocesi (cfr. *Lumen Gentium*, 29)»³¹.

Cap. VI – L'esercizio del ministero

Art. 31. I diaconi sono abilitati a *servire il popolo di Dio* attraverso la triplice diaconia della liturgia, della parola e della carità (cfr. *Lumen Gentium*, 29). “In questo modo si esprime la partecipazione diaconale all'unico e triplice *munus* di Cristo nel ministero ordinato. Il diacono «è *maestro*, in quanto proclama e illustra la Parola di Dio; è *santificatore*, in quanto amministra il sacramento del Battesimo, dell'Eucaristia e i Sacramentali, partecipa alla celebrazione della S. Messa, in veste di "ministro del Sangue", conserva e distribuisce l'Eucarestia; è *guida*, in quanto è

²⁵ Cfr. C.I.C., 25 gennaio 1983, can. 1050.

²⁶ Cfr. CEC, *Ratio fundamentalis*, 62.

²⁷ CEC, *Ratio fundamentalis*, 63.

²⁸ CEC, *Ratio fundamentalis*, 65.

²⁹ CEI, *I diaconi permanenti nella Chiesa in Italia*, 38.

³⁰ Congregazione per il clero (= CC), *Directorium pro ministerio et vita diaconorum permanentium*, 22 febbraio 1998, 2.

³¹ CEI, *I diaconi permanenti nella Chiesa in Italia*, 39.

animatore di comunità o settori della vita ecclesiale »³². Così il diacono assiste e serve i Vescovi e i presbiteri, che presiedono ogni liturgia, vigilano sulla dottrina e guidano il Popolo di Dio»³³.

a) Poiché la liturgia è *culmen et fons* della vita della chiesa, il diacono partecipa alla celebrazione del culto divino aiutando il Vescovo e i presbiteri e cura l'animazione della celebrazione liturgica, coinvolgendo i fedeli nella ricchezza dei diversi carismi.

In particolare gli competono: celebrazione dei battesimi (can. 861); benedizione eucaristica (can. 943); visita e comunione ai malati (can. 911); custodia della chiesa e del SS. Sacramento (cann. 934; 938); benedizione e assistenza ai matrimoni (cann. 1108; 1111); celebrazioni di sepolture (can. 1168); celebrazione di novene e tridui; celebrazione della Parola di Dio anche sostitutiva della Messa festiva in caso di necessità (can. 1248); veglia di preghiera per i defunti; visita e benedizione alle famiglie.

Con la recita giornaliera della liturgia delle ore il diacono si inserisce nella preghiera ufficiale della chiesa.

b) Attingendo dalla proclamazione della Parola, il diacono è chiamato a portare all'uomo il Vangelo, avvertendo l'urgenza della *nuova evangelizzazione*: favorisce e anima la varietà dei gruppi ecclesiali, coordina i catechisti, i gruppi biblici, i gruppi catechistici ed esercita lo spirito di servizio evangelico anche tra i lontani e i non credenti.

c) Nutrito dall'eucaristia, il diacono vive ed esprime la diaconia della carità.

Promuove la *comunione ecclesiale*, favorendo una relazionalità nuova in parrocchia, nelle unità pastorali, in vicariato, nei vari consigli pastorali e nei vari ambienti; per questo il diacono fa parte di diritto del consiglio pastorale parrocchiale e vicariale.

Si impegna in difesa della dignità delle persone e delle famiglie facendo risuonare la voce della chiesa a difesa dei poveri.

Art. 32. Dopo l'ordinazione, il diacono riceverà dal Vescovo diocesano il mandato per l'esercizio del suo ministero a servizio delle necessità della diocesi e del popolo di Dio. «Al diacono, nel decreto di conferimento dell'ufficio, il Vescovo diocesano attribuirà compiti corrispondenti alle capacità personali, alla condizione celibataria o familiare, alla formazione, all'età, alle aspirazioni riconosciute come spiritualmente valide. Saranno anche definiti l'ambito territoriale o le persone alle quali sarà indirizzato il servizio apostolico; sarà, pure, specificato se l'ufficio è a tempo pieno o parziale, e quale presbitero sarà responsabile della *cura animarum* pertinente all'ambito dell'ufficio».³⁴

Art. 33. L'esercizio del ministero può riguardare:

1. un compito specifico nella *cura animarum* di una parrocchia con parroco o presbitero residente; questa parrocchia può essere anche quella di provenienza del diacono permanente;
2. l'esercizio della *cura animarum* in una comunità parrocchiale senza parroco o presbitero residente;
3. l'assunzione di un incarico di natura diocesana o interparrocchiale.

Art. 34. Per un migliore inserimento nella vita pastorale della comunità a cui è inviato, il diacono è membro di diritto del consiglio pastorale parrocchiale e del consiglio pastorale vicariale, mentre è normalmente invitato alle riunioni del presbiterio vicariale senza diritto di voto.

³² Giovanni Paolo II, Allocuzione ai Diaconi Permanenti (16 marzo 1985), n. 2: *Insegnamenti*, VIII, 1 (1985), p. 649; cf. *Lumen gentium*, 29; *C.I.C.*, can. 1008.

³³ CC, *Directorium*, 22.

³⁴ CC, *Directorium*, 8.

Art. 35. I diaconi non possono impegnarsi nella militanza attiva dei partiti politici e non possono assumere ruoli di rappresentanza democratica e di governo, come consiglieri comunali, provinciali, regionali e parlamentari.³⁵

Art. 36. Il ministero del diacono permanente non ha retribuzione ed è svolto in maniera gratuita. La Diocesi non mancherà di venire incontro a situazioni di necessità, secondo le sue possibilità. Per valutare una eventuale remunerazione dei diaconi si valuteranno le seguenti ipotesi: «I diaconi celibi, dediti al ministero ecclesiastico in favore della diocesi a tempo pieno, se non godono di altra forma di sostentamento, hanno diritto alla remunerazione, secondo il principio generale».³⁶ «I diaconi sposati, che si dedicano a tempo pieno al ministero ecclesiastico senza percepire da altra fonte alcun compenso economico, devono essere remunerati in modo da essere in grado di provvedere al proprio sostentamento e a quello della famiglia».³⁷

«I diaconi sposati, che si dedicano a tempo pieno o a tempo parziale al ministero ecclesiastico, se ricevono una remunerazione per la professione civile, che esercitano o hanno esercitato, sono tenuti a provvedere ai loro bisogni e a quelli della propria famiglia con i redditi provenienti da tale remunerazione».³⁸ Gli enti ecclesiastici e le parrocchie, che beneficiano del ministero di un diacono, hanno l'obbligo di rimborsare le spese vive sostenute per l'esercizio del ministero³⁹, dietro presentazione di nota spese dettagliata, e relative pezze giustificative, da parte del diacono permanente.

Art. 37. I diaconi, in virtù dell'ordine ricevuto, sono uniti tra loro da fraternità sacramentale. Essi operano tutti per la stessa causa: l'edificazione del Corpo di Cristo, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, in comunione con il Sommo Pontefice.

Ciascun diacono si senta legato ai confratelli con il vincolo della carità, della preghiera, dell'obbedienza attorno al proprio Vescovo diocesano, dello zelo ministeriale e della collaborazione. I diaconi hanno l'obbligo, con l'assenso del Vescovo diocesano e in presenza del Vescovo stesso o del suo Delegato, di riunirsi periodicamente in modo programmato per verificare l'esercizio del proprio ministero, scambiarsi esperienze, proseguire la formazione, stimolarsi vicendevolmente nella fedeltà al ministero. I suddetti incontri fra diaconi permanenti possono costituire un punto di riferimento anche per i candidati all'ordinazione diaconale⁴⁰. I diaconi coniugati partecipino possibilmente insieme alla moglie.

Cap. VII - Il Delegato vescovile per il diaconato permanente ed il Consiglio.

Art. 38. Il Vescovo diocesano nomina un suo Delegato per il diaconato permanente. Il Delegato vescovile è un presbitero dotato di profondo senso ecclesiale, sperimentata esperienza pastorale e buona competenza pedagogica. Al fine di favorire l'ecclesialità e la comunione nel servizio pastorale al diaconato, il Delegato vescovile è affiancato da un Consiglio Diaconale Diocesano nominato dal Vescovo diocesano. È compito del Delegato vescovile:

³⁵ Cfr. CEI, *I diaconi permanenti nella Chiesa in Italia*, 47.

³⁶ CC, *Directorium*, 17.

³⁷ CC, *Directorium*, 18.

³⁸ CC, *Directorium*, 19.

³⁹ Cfr. CC, *Directorium*, 20.

⁴⁰ Cfr. CC, *Directorium*, 6.

1. curare l'animazione, il discernimento vocazionale e la formazione degli aspiranti e dei candidati al diaconato;
2. mantenere i contatti con i responsabili delle comunità ecclesiali e con le famiglie dei candidati coniugati;
3. promuovere la formazione permanente dei diaconi.

Art. 39. Il Consiglio Diaconale Diocesano è un organismo costituito al fine di programmare, coordinare e verificare il ministero diaconale: il discernimento vocazionale, la formazione, l'esercizio del ministero, la formazione permanente, la cura ed il sostegno alle famiglie dei diaconi. Ogni anno il Consiglio Diaconale Diocesano convoca, su mandato del Vescovo diocesano, che la presiede, l'Assemblea Generale dei Diaconi permanenti, per la verifica e la programmazione del cammino annuale. A questa Assemblea Generale sono chiamati tutti i diaconi della Diocesi e sono invitate a partecipare anche le spose dei diaconi, senza diritto di voto.

Fanno parte del Consiglio Diaconale Diocesano: il Vescovo diocesano, che lo presiede, il presbitero suo Delegato e due diaconi permanenti eletti dall'Assemblea Generale dei Diaconi permanenti a maggioranza assoluta e con scrutinio segreto.

Il Consiglio Diaconale Diocesano resta in carica cinque anni.

Ravenna, 15 giugno 2014, Solennità della Santissima Trinità